

Oggetto: Gara per la Fornitura di Energia Elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1061

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it.

1) Domanda

Art. 8.1 del Disciplinare di Gara.

Nell'articolo è indicato che l'ammontare della garanzia fideiussoria è calcolato sull'importo complessivo offerto.

Per importo si intende il valore economico della fornitura (comprensivo di energia, trasporto, dispacciamento, ecc.) al netto delle imposte ?

Prendendo a mero titolo di esempio il Lotto 1 ed ipotizzando che il valore stimato della fornitura sia di € 81.300.000,00, al netto delle imposte, il calcolo della garanzia fideiussoria va fatto sul valore complessivo di € 81.300.000,00 ?

Ipotizzando di offrire un ribasso del 7% la garanzia fideiussoria ammonterebbe ad € 8.130.000,00 ?

Risposta

Sì, si conferma che l'importo complessivo offerto è la valorizzazione del quantitativo di energia elettrica del lotto (massimale) al prezzo onnicomprensivo (quota energia, trasporto, dispacciamento, ecc) al netto della sola IVA.

Si precisa, inoltre, che la suddetta valorizzazione avverrà, per quanto concerne la quota energia, sulla base dei prezzi offerti dal concorrente risultato primo in graduatoria. In merito all'esempio riportato nella domanda, pertanto, qualora la valorizzazione del Lotto 1, effettuata per la quota parte relativa all'energia sulla base dei prezzi offerti, risultasse pari a € 81.300.000,00, la cauzione base ammonterebbe, come correttamente indicato, ad € 8.130.000,00, pari al 10% della valorizzazione del lotto.

Si precisa, infine, che l'importo della cauzione base è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d'asta sia superiore al 20% della medesima.

2) Domanda

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento alla Convenzione ed al singolo Ordinativo di Fornitura cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione Contraente nel rispetto delle condizioni e degli eventuali termini indicati nella Convenzione, pena l'applicazione delle penali ivi previste. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto il quello della Convenzione o il CUP (Codice Unico di Progetto), ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dalle Amministrazioni Contraenti sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture, ovvero comunque riportato unitamente alle medesime e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni Contraenti nei rispettivi pagamenti, ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. Laddove le PA non dovessero comunicarlo il fornitore non dovrà sollecitare loro l'invio?

Risposta

Sì, in caso di mancata comunicazione, è facoltà del fornitore aggiudicatario sollecitare alle Amministrazioni contraenti l'invio del CIG (Codice Identificativo Gara) cd. "derivato".

3) Domanda

Tra le modalità di pagamento da voi espresse vi informiamo l'eventuale possibilità di utilizzare il MAV (bonifico elettronico) a fronte di aggiudicazione gara.

Risposta

La Convenzione prevede che i corrispettivi dovuti siano corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazioni Contraenti (cfr. art. 9, comma 3).

È rimessa alle singole Amministrazioni Contraenti, pertanto, la scelta della modalità di pagamento, nel rispetto della vigente normativa di contabilità pubblica.

Si rappresenta, infine, che, ad oggi, il MAV (bonifico elettronico) non risulta tra le modalità di pagamento conformi alla Legge n. 136/2010 ed alle successive interpretazioni fornite dall'AVCP.

4) Domanda

A quale documentazione vi riferite all'art. 8, al comma 4 dello schema di convenzione? Non è del tutto chiaro. Abbiamo inteso potrebbe essere il report fatturato ed eventuale documentazione esplicativa del 333/07.

Risposta

La documentazione relativa al citato comma si riferisce alla fatturazione al cliente finale che deve essere conforme alla normativa vigente e, in particolare, alle specifiche dettate, in merito, dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEG).

Per tale comma, infine, non si ravvisano elementi di pertinenza della deliberazione AEEG n. 333/07 che, comunque, resta valida ed efficace nei suoi contenuti.

5) Domanda

L'impresa XXXXXXXX ai fini dell'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 75 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero la riduzione al 50% dell'importo su cui costituire le garanzie fideiussorie intende presentare la certificazione conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007 allegata alla precedente; si richiede un vs. parere in merito.

Risposta

Il possesso della certificazione prodotta conforme alla norma BS OHSAS 18001:2007, non è utilizzabile fini della riduzione prevista dall'articolo 75, D.Lgs. n. 163/06.

La norma OHSAS 18001, infatti, pur contenendo i collegamenti necessari per integrare il sistema di sicurezza nel più vasto sistema di gestione aziendale (è compatibile e si integra perfettamente, al riguardo, con le norme ISO 9001 e 14001), non è una certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

6) Domanda

Il termine di pagamento delle fatture previsto all'art. 9 dello Schema di Convenzione (30 giorni fine mese dalla data di ricevimento delle fatture), a nostro avviso, contrasta con il termine di 30 giorni dalla data di ricezione delle fatture previsto D.Lgs. n. 231/02, attuativo della direttiva comunitaria n. 2000/35CE relativa alla Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Si rammenta, infatti, che con determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) del 7 luglio 2010 n. 4 è stato ritenuto che "1) le stazioni appaltanti devono attenersi nella redazione dei documenti di gara, nonché dei documenti contrattuali, alle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 con riguardo ai termini di pagamento. Alla decorrenza degli interessi moratori ed al saggio di interessi applicabile in caso di ritardo.

Anche i giudici amministrativi hanno avuto modo di riconoscere che simili clausole sono e devono essere sostituite d'imperio con quelle di cui al D.Lgs. n. 231/02, anche nell'ipotesi in cui il concorrente abbia accettato le illegittime clausole del bando (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2010 n. 469 e Sez. V 1° aprile 2010 n. 1885).

Pertanto, si chiede a codesta Stazione appaltante di voler verificare la corrispondenza di quanto riportato nel suddetto schema di convenzione con la normativa vigente e, se del caso, voler gentilmente adeguare la documentazione di gara.

Risposta

Si chiarisce che il termine di pagamento e la sua decorrenza è quello di legge e che, pertanto, il "fine mese data ricevimento" deve intendersi un mero refuso.

7) Domanda

Alla pagina 9 del vostro disciplinare di gara è scritto " Il concorrente, al fine di dimostrare l'insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c), m-ter) del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., potrà, in aggiunta all'Allegato 1, produrre tanti Allegati 1 Bis quanti sono: nel caso della mia società una SpA, gli amministratori muniti di rappresentanza, il socio unico, il socio di maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti".

La prima domanda è:

Non vengono presi in considerazione i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara come previsto dalla lettera c) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Si ritiene che qualora la suddetta dichiarazione non sia resa dal soggetto che sottoscrive l'Allegato 1 debba essere resa dai singoli legali rappresentanti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara ma solo ed esclusivamente per la lettera c) dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 quindi non usufruendo dell'Allegato 1 Bis ma producendo singola dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Risposta

Si, si conferma l'interpretazione proposta nel quesito.

8) Domanda

Quando si parla di “socio unico, di socio maggioranza nel caso di società con meno di quattro soci” s'intende che la dichiarazione relativa all'Allegato 1 Bis va prodotta anche da un legale rappresentante del socio di maggioranza.

Risposta

Si, qualora per socio di maggioranza si intenda una società.

9) Domanda

Spett.le Consip, con la presente si richiede cortesemente una precisazione in merito alla possibilità di emettere la garanzia provvisoria e quella di esecuzione del contratto (di cui all'art. 2 del Disciplinare di Gara e all'art. 13 delle Condizioni Generali dello Schema di Convenzione) da parte di una filiale estera dell'UE di un Istituto Bancario, fermo restando il mantenimento della lingua italiana nel testo.

Risposta

È consentito, a condizione che il soggetto che rilascia la fidejussione bancaria o assicurativa sia un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107, D.Lgs. n. 385/93, che svolge in via esclusiva, o prevalente, attività di rilascio di tali garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Direzione Acquisti della Pubblica Amministrazione

Ing. Stefano Tremolanti

(Il Direttore)